

STATUTO

Art. 1

E' costituita l'associazione socio-politico culturale di volontariato denominata IL SANDALO con sede in Saronno, Via Volonterio 12.

Art. 2

L'associazione è non confessionale, apartitica, non a scopo di lucro.

Art. 3

La durata dell'associazione è di anni 5 e si intende prorogata automaticamente per lo stesso periodo di tempo se non verrà presa decisione contraria dall'assemblea dei soci.

Art. 4

L'associazione ha lo scopo di:

- a) informare e sensibilizzare i cittadini e le Istituzioni sia pubbliche che private, su un diverso rapporto economico con il Sud del Mondo, un rapporto che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà ed il rispetto dei tempi e dei modi dello sviluppo di questo;
- b) salvaguardare i patrimoni sociali, culturali, ambientali, naturali ed umani di queste popolazioni; c) promuovere azioni sociali, politiche ed economiche che tendano ad eliminare tutte le forme di sfruttamento esistenti nel rapporto paesi ricchi/paesi poveri;
- d) modificare la struttura dei consumi dei paesi ricchi per raggiungere un modello di consumo più giusto soprattutto nei confronti del Sud del Mondo; migliorare la qualità della vita del nostro paese eliminando, sostituendo o riducendo i consumi dannosi per le persone e per l'ambiente;
- e) incidere in modo concreto sui meccanismi economici dominanti, anche attraverso la sperimentazione di modelli alternativi.

Per raggiungere queste finalità l'associazione si propone di:

- a) promuovere la conoscenza e la vendita di prodotti artigianali ed alimentari provenienti dai paesi del Sud del Mondo che rispondano ai seguenti requisiti: rispetto della salute e dell'ambiente; garanzia che

questi vengano prodotti senza lo sfruttamento, la fame e talora la morte dei lavoratori;

- b) stampare, divulgare materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti, produrre audiovisivi e tutto quanto concernente agli scopi dell'associazione;
- c) organizzare incontri, mostre, conferenze, seminari, trasmissioni radio-televisive, manifestazioni con particolare attenzione ai giovani;
- d) curare la diffusione e la vendita dei prodotti provenienti dal riciclaggio delle materie prime e tutto il materiale informativo didattico riguardante;
- e) vendita di oggetti di artigianato di nostra produzione;
- f) attività di raccolta di materiale riutilizzabile e vendita dello stesso;
- g) organizzare campi di lavoro e formazione su temi inerenti agli scopi dell'associazione;
- h) raccogliere fondi, donazioni, contributi dai soci, da enti e da singoli privati;
- i) cooperare con altre associazioni, gruppi, istituzioni pubbliche e private di qualsiasi nazionalità purchè queste perseguano analoghe finalità o che comunque siano in sintonia con lo spirito dell'associazione.

Art. 5

L'associazione si impegna a reinvestire i proventi delle diverse attività nell'associazione medesima ed in progetti di sviluppo scelti dall'Assemblea dei Soci secondo i criteri di cui all'art. 4.

Art. 6

Gli organi dell'associazione sono: a) L'Assemblea dei Soci b) Il Consiglio direttivo c) Il Collegio sindacale d) Il Presidente e) Il Vicepresidente

Art. 7

Soci: si può aderire all'associazione in qualità di soci sostenitori o soci ordinari. I soci sostenitori sostengono le attività dell'associazione ed usufruiscono dei servizi della medesima. I soci ordinari possono essere tutti coloro che, avendo presentato domanda, vengono ammessi con l'approvazione del Consiglio direttivo. La qualifica di Socio effettivo può essere perduta per dimissioni volontarie, per inosservanza del presente statuto e del regolamento interno, per comportamento scorretto nei confronti dell'associazione. Le conseguenti decisioni sono prese dalla maggioranza del Consiglio direttivo.

Ogni socio, ordinario o sostenitore, è tenuto a versare una quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 8

L'assemblea è formata dai Soci ordinari. Si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni volta lo richiedano due terzi del Consiglio direttivo, o un terzo dei soci ordinari. L'assemblea elegge il Presidente, il Vice-Presidente e con votazione separata il Consiglio direttivo ed il Collegio sindacale, i quali rimangono in carica per due anni con possibilità di rinnovo. Essa approva il programma generale di attività ed il rendiconto annuale. Essa delibera a maggioranza assoluta.

Art. 9

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre soci eletti dall'assemblea. Il Consiglio direttivo coordina l'attività dell'associazione, ne cura l'amministrazione, stabilisce la quota annuale e redige il bilancio consuntivo.

Art. 10

Il Collegio sindacale, formato da tre Sindaci, controlla tutti gli atti amministrativi e finanziari dell'associazione. Redige una relazione al bilancio annuale e ne verifica la congruità.

Art. 11

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione e ne firma tutti gli atti, presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo. In caso di impedimento o di assenza viene sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 12

Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituite da: a) quote e vitalizi dei soci effettivi; b) autotassazione straordinaria; c) beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà; d) donazioni, lasciti, liberalità, contributi da enti pubblici e privati; e) introiti derivanti dalla propria attività. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13

In caso di scioglimento deciso dall'Assemblea dei Soci Ordinari, l'eventuale attivo andrà devoluto ad un'altra associazione o ente con finalità analoghe, designata dall'Assemblea.

Art. 14

Il presente statuto potrà essere modificato, tutto o in parte, solo con la approvazione dei due terzi dell'Assemblea dei Soci Ordinari.

Art. 15

Per controversie fra i Soci è competente a decidere il Consiglio Direttivo.

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del Codice Civile vigente in materia di associazioni.